

Roma, 22 giugno 2022

Prot. 200/2022/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali

Oggetto: Indennità una tantum - Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73, cd. Semplificazioni

Care colleghe e cari colleghi,

si invia, in allegato, il testo del Dl. 73/2022, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, con il quale vengono fornite indicazioni specifiche ai fini dell'erogazione dell'indennità una tantum di importo pari a 200 euro (art. 31, Dl. 50/2022, cd. Decreto Aiuti).

L'art. 36 co. 1 chiarisce che esclusivamente i lavoratori delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale sono gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze (ex art. 11, co. 9, Dl. 98/2011) ai fini dell'attribuzione dell'indennità non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'art. 31, comma 1 del Dl. 50/2022 ovvero di non essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione (ex art. 32 comma 1 dl 50/2022), né di far parte di nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (ex art. 32 comma 18 dl 50/2022). Inoltre, esclusivamente per questi lavoratori, l'individuazione dei beneficiari dell'indennità avviene mediante apposite comunicazioni tra il Mistero dell'economia e delle finanze e l'INPS, nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali.

Si ricorda che l'art. 31 del cd. Decreto Aiuti ha riconosciuto una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro, da erogare nel mese di luglio 2022, ai lavoratori dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) che già rientravano nel campo di applicazione dell'art. 1 comma 122 della legge 234/2021 ovvero coloro che nel primo quadrimestre dell'anno 2022, per almeno una mensilità, hanno beneficiato dell'esonero contributivo di 0,8 punti percentuali con retribuzione imponibile non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.



Pertanto, per i lavoratori dipendenti del settore privato e per i lavoratori pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale <u>NON</u> sono gestiti dal sistema informatico del Mef l'indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni sopra menzionate, di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del Dl Aiuti.

Si ricorda, infine, che l'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale Maurizio Petriccioli

Mours Potul

All Dl. 73/2022, cd. Semplificazioni